

IL PICCOLO PROPRIETARIO DI CASA

Supplemento bimestrale de "Il Piccolo Proprietario di Casa" - Aut. Tribunale di Milano 209/87 DIRETTORE RESPONSABILE MAURO SUMA - DIRETTORE EDITORIALE SILVIO REZZONICO

SOMMARIO	
Editoriale: verso i Congressi	1
Convocazione Assemblea Nazionale FNA	2
La ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria	3
Il calcolo del tasso soglia nei mutui	6
Le servitù in condominio	7
Freddo agevolato con qualche bonus	8
Convocazione Assemblea Nazionale CONFAPPI	8
Ristorante usucapisce l'alveo di un torrente	9
Attestato di prestazione energetica e locazioni	10
Realizzazione di pensilina fotovoltaica e titoli edilizi	11
Stop agli interessi anatocistici	12
Notiziario Utile	13

I numeri di questa rivista possono essere

estratti e stampati dalle Sedi FNA e CONFAPPI, nonché dai loro associati, accedendo a www.confappi.it



EDITORIALE: VERSO I CONGRESSI

ranno i Congressi, rispettivamente, di in un momento in cui cominciano a CONFAPPI ed FNA.

CONFAPPI - insieme alle altre associa- e la riforma del condominio con la nuozioni della proprietà facenti parte del va definizione dello statuto professiona-Coordinamento - sono in forte contesta- le dell'amministratore. zione con il Governo per la spropositata Tali provvedimenti legislativi, hanno tassazione sulla casa, che sarà aggravata comportato nuovi impegni della FNA, anche dalla riforma del catasto, in via di particolarmente in materia di formazio-

le mani dalla casa", nonché rafforzare sionalizzazione dell'amministratore è CASACONSUM Lombardia, che ha stato tracciato e il Congresso dovrà ormai cominciato a mordere la realtà del interpretare le nuove realtà dando immercato.

tica associativa intrapresa e dare nuovo amministratori onesti, preparati e capaimpulso alla lotta contro la tassazione ci. sulla casa, che ha paurosamente bloccato l'intero comparto immobiliare.

Il 2 e il 3 Ottobre p.v. a Pavia si celebre- Quanto al Congresso FNA: esso capita muovere i primi passi, la legge sulle Il primo capita in un momento in cui professioni non ordinistiche (L. 4/2012)

ne: si vedano per esempio i corsi tele-CONFAPPI per tutelarsi ha dovuto or- matici con l'Università E-Campus.

ganizzare movimenti di lotta quale "Già In ogni caso, il primo solco della profespulso a iniziative coraggiose, nello stile Il Congresso dovrà ora ratificare la poli- della FNA, che ha sempre puntato su

> Silvio Rezzonico Presidente CONFAPPI

www.confappi.it

20149 Milano, Via Ruggero di Lauria, n° 9 - Telef. 02/33105242





CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE FNA

Pavia 3 Ottobre 2015

A norma degli art. 13 e segg. dello Statuto Nazionale, nonché dell'art. 13, del Regolamento attuativo, il Consiglio Direttivo della FNA convoca l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche per il giorno 3 Ottobre 2015, alle ore 9,45 in prima convocazione, ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, in Pavia, presso l'Almo Collegio Borromeo, Piazza Borromeo, n° 9, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) nomina della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutatrice, per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- 2) presentazione candidati;
- 3) relazione del Presidente uscente e presentazione del programma operativo per il prossimo quadriennio;
- 4) dibattito;
- 5) votazione dei componenti del Consiglio Nazionale, del Revisore dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- 6) conclusione dei lavori.


Gli associati che intendessero candidarsi alle cariche sociali sono pregati di inviare alla Direzione il proprio curriculum con l'elencazione delle proprie esperienze associative ed eventuali proposte di programma, nonché di precisare la loro disponibilità di tempo per lo svolgimento delle mansioni a cui intendono candidarsi, entro il 20 Settembre 2015.

Si ricorda in proposito che le Sedi Territoriali hanno diritto ad un Consigliere Nazionale ogni 50 iscritti e che ciò costituisce condizione di eleggibilità, sicché potranno essere candidati solo gli appartenenti alle Sedi Territoriali che abbiano un numero di iscritti pari a 50 (o multipli di 50).

Si ricorda inoltre che, a norma dello Statuto, il 50% dei Consiglieri della FNA è designato dal Comitato Esecutivo della CONFAPPI.

La verifica dei requisiti per partecipare all'assemblea avrà inizio alle ore 10,00 presso l'apposito banco, posto all'ingresso della sala, e proseguirà per l'intera mattinata.

Si ricorda inoltre che all'assemblea possono partecipare solo gli iscritti in regola con il versamento dei contributi associativi. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, un socio assente può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo in assemblea con un massimo di tre deleghe.





CONGRESSO DEL VENTICINQUENNALE FNA-CONFAPPI

Almo Collegio Borromeo Piazza Borromeo, n° 9 Pavia 3 Ottobre 2015





www.casaconsum.it

associazione consumatori a tutela del bene casa riconosciuta dal D.G.R. Lombardia IX/1152/2010





LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INTERNALE ED ACQUA CALDA SANITARIA

CAP. 1) LA DIRETTIVA 2012/27/UE energetici potenziali, i clienti finali di a)qualora il riscaldamento, il raffredda-**CONSGIGLIO** del SULL'EFFICIENZA ENERGETIC A

aumentare l'efficienza energetica al fine zionali, previste per il 2020.

2020, nei 28 Stati Membri, si prevede un consumo di energia pari a 1.853 MToe (Mega tonnellate equivalenti di petrolio).

MToe e quindi nel 2020 il consumo ti < contabilizzatori > di calore indivi- da una rete di teleriscaldamento o da un dovrebbe essere di 1482,4 MToe

Il Consiglio Europeo nel 2011 ha concluso che gli edifici (civile, terziario) rappresentano il 40% dei consumi finali di energia dell'Unione.

E' necessario quindi aumentare le ristrutturazioni degli immobili perché il parco immobiliare esistente contiene in termini di costi per la misurazione del elevate potenzialità di risparmio energe-

Inoltre dalla ristrutturazione degli im- ni in ambito condominiale. mobili si attende una drastica riduzione Il D.Lvo 102/14, in attuazione della dei gas serra : si stima di ottenere, entro Direttiva 2012/27/UE, stabilisce un quail 2050, una riduzione dell'80% - 95% dro di misure per la promozione ed il rispetto ai valori emessi nel 1990.

Ristrutturazioni di immobili

Gli stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione di immopubblici che privati.

Tale strategia, prevede ruolo esemplare degli edifici pubblici e, tra l'altro, comprende una stima fondata su prove del L'art. 9 comma 5, del precitato D.Lvo, risparmio energetico atteso, nonché dei riporta: benefici in senso lato.

Misurazione

Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi

del PARLAMENTO EUROPEO e del energia, ricevano a prezzi concorrenziali mento o la fornitura di acqua calda per 25.10.2012 contatori che riflettano con precisione il un edificio siano effettuati da una rete di loro consumo effettivo.

sono installati entro mio del 20 % rispetto alle proiezioni misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda sanitaria, per le ed efficiente in termini di costi.

> Nei casi in cui l'uso di contatori indivi- ra. membro dimostri che l'installazione di gatoria efficiente in termini di costi.

In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti consumo di calore.

Ripartizione dei consumi: implicazio-

miglioramento dell'efficienza energetica che dovrebbe concorrere al conseguimento dell'obbiettivo nazionale di risparmio energetico cosi fissato:

-riduzione, entro il 2020, di 20 milioni bili del parco nazionale di edifici resi- di Tonnellate Equivalenti di Petrolio denziali e commerciali / terziario sia TEP - dei consumi di energia primaria, corrispondenti a 15,5 milioni di TEP di energia finale, conteggiati a partire dal

-Per favorire il contenimento dei consumi energetici, attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

teleriscaldamento o da un sistema di La Direttiva sottolinea la necessità di Nei condomini e negli edifici polifun- fornitura centralizzato che alimenta una il pluralità di edifici, è obbligatoria entro di raggiungere l'obiettivo di un rispar- 31.12.2016, contatori individuali per il 31 dicembre 2016, l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di calore in corri-Secondo le proiezioni del 2007, nel ciascuna unità, se tecnicamente possibi- spondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitu-

duali non sia tecnicamente possibile o b)nei condomini e negli edifici polifunnon sia efficiente in termini di costi, per zionali riforniti da una fonte di riscalda-Il 20% di 1.853 corrisponde a 370,6 misurare il riscaldamento, sono utilizza- mento o raffreddamento centralizzata o duali per misurare il consumo di calore sistema di fornitura centralizzato che di ciascun radiatore, salvo che lo Stato alimenta una pluralità di edifici, è obblil'installazione entro il tali < contabilizzatori > non sarebbe 31.12.2016, da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi, può essere valutata con riferimento alla norma UNI EN 15459.

> Eventuali casi di impossibilità tecnica all'installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati nell'apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

> c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento, si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici



associazione consumatori a tutela del bene casa riconosciuta dal D.G.R. Lombardia IX/1152/2010





norma UNI EN 15459.

In tali casi sono presi in considerazione 2.500 euro. altri metodi alternativi efficienti in ter- Tale disposizione, non si applica quanmini di costi per la misurazione del consumo di calore.

d) per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il non è efficiente in termini di costi. riscaldamento degli appartamenti e delle c)-E' soggetto ad una sanzione amminideve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia UNI 10200.

La norma UNI - EN 15459 /2008 : UNI 10200. rapporto costo – benefici

ca dei sistemi energetici per gli edifici. TARIA La norma, riporta le grandezze < econo- La norma UNI 10200 /2015 stabilisce i miche > . le tecniche (costi – ammortamenti annuali, costo dell'energia, costi di manutenzione, tassi di interesse, tempi di ritorno dell'investimento, ecc..) e gli algoritmi per determinare il rapporto costo – benefici degli interventi connessi con l'efficienza energetica degli edifici.

Sanzioni

a)-L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffreddamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali entro il 31.12.2016, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

b)-Il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad in-

polifunzionali, secondo quanto previsto stallare sistemi di termoregolazione e dalla norma UNI 834, con esclusione di contabilizzazione del calore individuali quelli situati nelle parti comuni degli per misurare il consumo di calore in edifici, salvo che l'installazione di tali corrispondenza di ciascun radiatore posistemi risulti essere non efficiente in sto all'interno dell'unità immobiliare, termini di costi, con riferimento alla sono soggetti, ciascuno alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a

> do, da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato, risulta che l'installazione dei predetti sistemi

aree comuni, l'importo complessivo strativa da 500 euro a 2.500 euro, il condominio alimentato da teleriscaldamento o teleraffreddamento che non ripartitermica utile e ai costi generali per la sce le spese in relazione agli effettivi manutenzione dell'impianto, secondo prelievi volontari di energia termica quanto previsto dalla norma tecnica utile e ai costi generali di manutenzione dell'impianto come previsto dalla norma

CAP 2) LA NORMA UNI La norma europea UNI -EN 15459 10200 /2015 : CRITERI DI RIPARTI-(attualmente in lingua inglese), contie- ZIONE DELLE SPESE DI RISCALne la procedura di valutazione economi- DAMENTO E ACQUA CALDA SANI-

> criteri generali per la ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria, distinguendo i consumi (volontari) di energia termica delle singole unità immobiliari, dagli altri consumi connessi con le perdite di sistema di cui sono affetti gli impianti.

> Per inquadrare la problematica riferita alla ripartizione, bisogna innanzitutto distinguere tra consumo involontario e consumo volontario. Di fatto, il primo problema tecnico da risolvere è quello di individuare la quota di consumo < involontario > che costituisce la parte fissa da suddividere ancora per millesimi, rispetto alla quota di consumo < volontario > da attribuire sulla base della indicazione dei dispositivi installati.

Consumo volontario

Il consumo volontario è quello riconducibile all'azione del singolo utente che agisce sui sistemi di termoregolazione



Con DUE inizia una nuova fase della liberalizzazione del gas e dell'energia scegliete di diventare padroni del vostro destino energetico

DUE ENERGIE

Un marchio del Gruppo Duferco Via Paolo Imperiale, 4/14 16126 GENOVA Numero verde 800 93 93 00

> www.dueenergie.com info@dueenergie.com

ADERISCI A

CASACONSUM Lombardia

l'Associazione dei Consumatori a servizio degli utenti del bene CASA







Nella propria u.i., al fine di garantire -Volume interno netto; determinate condizioni climatiche in relazione alle caratteristiche dell'unità immobiliare.

In condizioni di regime, il consumo volontario coincide con il consumo utile, ovvero con il fabbisogno energetico di un'unità immobiliare.

Per variare il consumo, o meglio, per stabilire (o tentare di stabilire) le appropriate condizioni climatiche all'interno di un locale e/o di un'unità immobiliare, il singolo utilizzatore deve agire sul sottosistema di termoregolazione.

Consumo involontario e perdite di sistema

Il consumo involontario è quello dovuto alle dispersioni dell'impianto (produzione, distribuzione primaria, distribuzione secondaria, eventuale accumulo, ecc.)

Il consumo involontario, o perdita di sistema non dipendente dall'utilizzatore, è dovuto a tutte le perdite energetiche che si verificano nei vari "sottosistemi" di cui è composto l'impianto termico:

- perdite nel sottosistema di generazione (riscaldamento del fluido termovetto-
- -perdite nel sottosistema di distribuzione primaria (primaria e secondaria);
- -perdite nel sottosistema di termoregola-
- -perdite nel sottosistema di emissione;

Individuazione del sistema edificioimpianto

Per calcolare le suddette perdite, è necessario individuare il sistema edificiogetiche, cosi individuate:

- -calcolo del fabbisogno annuo di energia termica delle singole unità immobiliari; -calcolo del fabbisogno annuo di energia termica dell'edificio;
- -calcolo del rendimento medio stagiona-

A tal fine è necessario conoscere le caratteristiche tipologiche delle singole unità immobiliari:

- Volume lordo climatizzato;

- -Superficie utile (o netta calpestabile).
- -Superfici dei componenti dell'involucro e della struttura edilizia.
- -Tipologia dei ponti termici.
- -Orientamenti dei componenti dell'involucro
- menti esterni che possono interferire termicamente (ombreggiamenti, ecc.) con l'edificio.
- -Individuazione delle zone termiche.

Per definire i confini del volume lordo climatizzato si considerano le dimensioni esterne dell'involucro, mentre per definire i confini tra zone termiche si considerano le superfici di mezzeria. La zona termica è definita come parte dell'ambiente climatizzato, mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di climatizzazione inverna-

Nella definizione dei confini delle "zone climatizzate" si dovrà tenere conto del fatto che, le singole unità immobiliari, potrebbero costituire un sistema autonomo con possibilità di trovarsi a tempera- ne e dall'energia destinata all'acqua tura diversa e quindi soggette a scambio calda sanitaria, quando questa è prodotta

Negli edifici che non presentano corre- Cet = Ccli + Cacs dove : zione dei ponti termici, non si possono Cet = Consumo totale di energia invertrascurare le perdite dovute a tali singo- nale -- kWh -larità, perché oltre ad essere rilevanti Ccli = Consumo di energia per la clipossono ricadere nelle perdite di siste- matizzazione invernale -- kWh --;

Si deve aggiungere che le condizioni di calda sanitaria -- kWh -ripartizione si riferiscono alle condizioni A sua volta, il termine Ccli è dato dalla di funzionamento a regime del sistema impianto e calcolare le prestazioni ener- edificio-impianto, però, sempre ai fini del calcolo delle perdite di sistema, possono risultare significativi i fenomeni transitori dovuti ad accensione spegnimento e di intermittenza - attenuazione, che possono influire negativamente sul rendimento globale.

Solo conoscendo tutti gli ingredienti : stato della coibentazione, inerzia termica, ponti termici, impianto bilanciato e termo-regolato, rete di distribuzione ben coibentata, si può avere corrispondenza

tra la <domanda> dell'utilizzatore e offerta> dell'impianto, ovvero idonea risposta del sistema (edificio + impianto) alle mutevoli esigenze di confort e buona rappresentazione della < ripartizione>.

Criteri di ripartizione

-Caratteristiche geometriche degli ele- I)La spesa totale per il consumo di energia termica utile dell'unità immobiliare deve essere ripartita in base ai consumi di energia termica utile delle singole

> II)La spesa totale per il consumo di energia termica utile dei locali ad uso collettivo deve essere ripartita in base ai millesimi di proprietà delle singole unità immobiliari.

> III) La spesa totale per potenza termica installata deve essere ripartita in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile delle singole u.i.

La composizione del Consumo di **Energia Termica Cet**

Il consumo totale di energia termica utile per un edificio è dato dalla somma dell'energia destinata alla climatizzazioin modo centralizzato.

Cacs = Consumo di energia per l'acqua

somma di tre componenti:

Ccli = Ccli-ui + Ccli - pc + Ccli- invo dove:

Ccli-ui = Consumo (volontario) di energia per la climatizzazione delle singole u.i. -- kWh --;

Celi - pe = Consumo (volontario) di energia per la climatizzazione dei locali comuni -- kWh --;

Ccli- invo = Consumo involontario di energia dovuto alle perdite - kWh --Analogamente, il termine Cacs è dato dalla somma di tre componenti:







Analogamente, il termine Cacs è dato 4)Raffigurare il tipo di dettaglio per dalla somma di tre componenti:

Cacs = Cacs-ui + Cacs-pc + Cacs invo dove:

Cacs-ui = Consumo di energia, dovuto locale o a distanza. al consumo di acqua calda sanitaria 5)Dimensionamento della pompa di delle u.i. -kWh -

al consumo di acqua calda sanitaria dei locali comuni -kWh

calda sanitaria - kWh

misurabile in m³/mese oppure m³/anno delle spese. e quindi si deve convertire tale dato, 8)Redigere un manuale d'uso e manugeneralmente fornito da un contatore tenzione dei singoli componenti. volumetrico, in fattore energetico e cioè in energia, tenendo conto che la temperatura media dell'acqua distribuita dalla rete, e misurata nel punto in cui è ubicato il contatore è Tacs = 48°C

Il progetto dell'impianto di < conta- volume edilizio. bilizzazione > indiretta.

zione del sistema di contabilizzazione singoli appartamenti in < autonomi >. indiretta, secondo i seguenti passaggi:

ti installati nelle varie unità immobiliari associando a ciascun apparecchio una partamento può scendere a temperatura potenza termica "nominale" facendo relativamente bassa. In questo caso si attenzione di distinguere il salto termico possono verificare i seguenti inconvenominale Dn tra la temperatura media nienti: del corpo scaldante e la temperatura a)Sottrazione di calore dagli appartaambiente:

secondo la norma UNI 6514/1987;

-50°C se trattasi di apparecchi costruiti secondo la norma UNI EN 442-2

2)Raffigurare il dettaglio del tipo di attacco degli apparecchi (tubo in rame, ferro, materiale plastico, ecc.) e dimensione con individuazione del tipo di valvola (diritta o ad angolo);

3)Definire il tipo di termoregolazione esistente o da progetto (valvola termo- ritorna abitato. statica e tipo di sensore (incorporato o a distanza), valvola elettrica – elettronica, ecc..

l'installazione dei dispositivi di contabilizzazione : posizione sul corpo scaldante, tipo di sensore, tipo di lettura

circolazione per rendere la circolazione Cacs-pc = Consumo di energia, dovuto compatibile con le portate di progetto in base al tipo di valvola di regolazione

Cacs -invo = Consumo involontario di 6)Redigere un tabulato con la registraenergia dovuto alla produzione di acqua zione / memorizzazione delle potenze termiche dei singoli apparecchi.

Il consumo di acqua calda sanitaria è 7)Formulare il prospetto di ripartizione

Le temperature minime quando l'appartamento non è occupato

Bisogna precisare che gli edifici esistenti sono realizzati per regime di funzionamento contemporaneo di tutto il

L'installazione dei sistemi di contabiliz-Dopo avere svolto le attività sopra elen- zazione, di fatto, offrendo la possibilità cate, è possibile procedere alla progetta- di < chiudere > i radiatori, trasformano i

Nei periodi non abitati, chiudendo i 1)Rilievo di tutti gli apparecchi scaldan- singoli radiatori --- al fine di ottenere risparmio di contabilizzazione -- l'ap-

menti contigui (sottostanti – sovrastanti -60°C se trattasi di apparecchi costruiti – limitrofi);b)Rischio di formazione di condense sulle pareti: ad esempio con umidità del 65%, se la temperatura interna scende a 12°C, la temperatura i rugiada è di circa 6°C. Se la temperatura sulla superficie interna della parete dovesse arrivare a 6°C, si forma condensa; c) Lunghi tempi di messa regime per raggiungere la temperatura di confort quando l'appartamento

Antonio De Marco

IL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA NEI MUTUI

A comportare usura, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale, non è il solo tasso di interesse applicato dalla Banca sul contratto di mutuo, ma l'intera pattuizione economica con la banca, comprensiva del tasso di mora, delle spese di assicurazione, delle spese di istruttoria, ecc. Per l'art. 644, comma 3, del Codice Penale, infatti «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi, che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Dal tenore letterale della norma - che fa riferimento a remunerazioni a qualsiasi titolo e alle spese – deve dunque ritenersi che nei contratti di mutuo, per il calcolo dell'usura, vietata dall'articolo 1815 del Codice Civile, o più correttamente, del superamento del tasso soglia, non deve tenersi conto del solo TAN (Tasso di interesse nominale annuo), ma anche di altre voci di costo per il consumatore, quali le spese di istruttoria; le spese di perizia; le spese di commissione per l'incasso della rata; la commissione (o penale) per l'estinzione anticipata; il tasso di mora e le spese per l'eventuale assicurazione. In definitiva: tutte le spese finalizzate all'erogazione del finanziamento, concorrono all'eventuale superamento del tasso soglia. In questo senso, si veda, per tutte, la recente sentenza del Tribunale di Milano, 29 gennaio 2015 n. 1242 e Corte di appello di Milano, sentenza n. 1070, in data 14/3/2014.

a cura di CASACONSUM LOMBARDIA



www.casaconsum.it

associazione consumatori a tutela del bene casa riconosciuta dal D.G.R. Lombardia IX/1152/2010





LE SERVITU' IN CONDOMINIO



La materia delle servitù può riguardare sia i rapporti tra condomini, sia i rapporti tra condominio e terzi, sia i rapporti tra condominio e terzi condomini.

Servitù nei rapporti tra singoli condomini

Possono ipotizzarsi casi di servitù tra due o più proprietà esclusive: per esempio, la costruzione di verande, di tettorie, ecc. che impediscano la veduta di un condomino a danno di altro condomino. In tal caso il condominio non è in alcun modo coinvolto dalla servitù tra condomini.

Sul punto dobbiamo osservare che le servitù tra condomini assumono una loro marcata peculiarità, in funzione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.

Costituzione e modifica di servitù passive a favore di terzi e a carico del condominio

Per la costituzione e la modifica di tali servitù, non è certo legittimato l'amministratore e nemmeno l'assemblea condominiale a maggioranza.

Occorre, invece, il consenso di tutti i condomini a norma dell'art. 1108, terzo comma, c.c., per il quale "è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni"

In particolare, secondo la sentenza della Cassazione 13 Aprile 1985, n° 2465 "la costituzione di un diritto di servitù a carico delle parti comuni di un edificio condominiale può conseguire, oltre che da una norma del regolamento condominiale adottato a unanimità, anche da una clausola inserita in tutti i contratti con i quali ciascun partecipante ha acquistato dall'originario unico proprietario-costruttore, poiché anche in tale ipotesi sussiste la formazione del consenso di tutti i condomini alla creazione del vincolo, come nell'analogo caso del regolamento condominiale precostituito da detto costruttore-venditore" (nella specie il proprietario e costruttore di un edificio, proprietario altresì di un'adiacente area destinata alla realizzazione di autorimesse, aveva inserito, negli atti di vendita, una clausola che contemplava, sul passo carraio condominiale, il transito in favore di dette autorimesse. La S.C. alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto idonei detti atti di vendita a costituire una servitù a vantaggio dell'acquirente di quell'area, che aveva realizzato i garage).

Costituzione di servitù attiva a favore del condominio

La costituzione di una servitù attiva a favore del condominio su un fondo attiguo, mentre comporta l'obbligo della forma scritta ad substantiam, non richiede obbligatoriamente l'unanimità dei consensi.

Servitù a favore del terzo che sia anche condomino

In questo caso occorre l'unanimità dei consensi degli altri condomini, oltre che la forma scritta (Cass. 30 agosto 1960, n° 2397). Secondo quest'ultima sentenza, dettata in materia di lastrico solare di proprietà esclusiva, "deve escludersi che il proprietario del lastrico possa costituire indiscriminatamente, su di esso, delle servitù e così non è consentita l'imposizione di quelle servitù che, rendendo più intenso l'uso del lastrico o alterandone la naturale destinazione, implichino un aggravamento

degli oneri di manutenzione (a carico anche degli altri condomini), nonché di quelle che incidano altrimenti sulla funzione di utilità comune del lastrico e che siano, comunque, suscettibili di pregiudicare i diritti degli altri condomini

In particolare, non può essere legittimamente costituita, dal solo proprietario del lastrico, la servitù di veduta sul lastrico stesso, a favore di edifici adiacenti, giacché essa, anche se si esercita direttamente e immediatamente sul solo lastrico, non comporta un vincolo esaurentesi esclusivamente nella sfera giuridica del proprietario di questo, ma involge invece una situazione oggettiva suscettibile di incidere negativamente sui diritti spettanti a tutti i condomini (essendo idonea a limitare lo sfruttamento del suolo e dello spazio aereo soprastante) e dato che, in realtà, fondo servente deve essere considerato non il solo lastrico, ma l'intero immobile sul suo complesso nella sua unità strutturale e funzionale".

Servitù per destinazione del padre di famiglia

Il venditore può, di fatto, costituire servitù passive a carico di parti esclusive o di parti comuni condominiali, a norma dell'art. 1062 c.c. che così recita: "la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti dal medesimo proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati".

Deve, però, trattarsi di stati di fatto apparenti, a norma dell'art. 1061 c.c.

Matteo Rezzonico







FREDDO AGEVOLATO CON QUALCHE BONUS



L'installazione di un condizionatore è possibile con il sostegno dei bonus edilizi, sia quelli per la ristrutturazione (50% di detrazione IRPEF), che quelli per il risparmio energetico (65% di detrazione IRPEF/IRES). Ma non sempre: dipende dalla tipologia dell'impianto.

Il vero nodo è la possibilità o meno del sistema di raffrescamento di garantire anche il riscaldamento invernale. Partiamo dal 50% del bonus ristrutturazioni. In questo caso, l'incentivo scatta solo per la nuova installazione o la sostituzione di un condizionatore con uno nuovo, alimentato a pompa di calore e di riscaldamento già esistente, autonomo o centralizzato. In questo caso, l'inagevolato al 50% e può essere realizza-(circolare 57/E del 1998). L'installazione gode peraltro anche dell'IVA al 10 per cento.

un importo massimo di 96mile euro, recuperabili in dieci anni: poi, dal 2015, un tetto di spesa detraibile di 48mila euro. Per garantirsi l'opportunità, occorre pagare le fatture con bonifico spese agevolate, c'è anche la posa in opera. Inoltre, è consigliabile farsi rila- bile. sciare dal tecnico installatore una dichiarazione di conformità dell'impianto

al conseguimento del risparmio energetico, nel caso dovessero scattare eventuali richieste di chiarimenti e controlli. In alternativa al 50%, l'installazione di un condizionatore può fruire dell'ecobonus al 65%: ma con due paletti stringenti. Il primo, è che il climatizzatore deve essere una pompa di calore ad alta efficienza. Il secondo, è che il nuovo sistema deve andare a sostituire completamente l'impianto di riscaldamento esistente. L'importo massimo detraibile, in questo caso, è di 30mila euro in dieci anni (per un massimo di spesa di 46.154 euro). A valere sui bonus, infine, un'ultima possibilità per chi cerca un sistema di raffrescamento di facile impiego e ha effettuato ristrutturazioni, restauri, risanamento o manutenzioni straordinarie in casa, è acquistare un impianto portatile, usufruendo della detrazione al 50% per l'acquisto di grandi elettrodomestici, il cosiddetto bonus mobili, introdotto dal DL 63/2013. Come specifica la circolare che funzioni sia per il raffrescamento 29/E del 2013 dell'agenzia delle Entrate sia per integrare o sostituire l'impianto fra gli apparecchi agevolati ci sono anche i ventilatori elettrici e gli apparecchi per il condizionamento, come i portervento rientra fra quelli finalizzati al tatili monoblocco. Il condizionatore risparmio energetico e, per questo, è deve tuttavia raggiungere almeno la classe A+ e la spesa coperta va fino a to anche in assenza di opere edilizie un massimo di 10mila euro per singola abitazione. Naturalmente, questa detrazione va abbinata al 50% per i lavori edilizi che siano almeno di manutenzio-Fino al 31 dicembre prossimo, la detra- ne straordinaria, eseguiti nella stessa zione IRPEF del 50% è commisurata a abitazione, il che riduce di fatto la possibilità di beneficiare di questo bonus. Infine, fra gli incentivi esistenti, occorre l'incentivo dovrebbe tornare al 36% per non dimenticare il conto termico (si veda www.gse.it, al menu "Conto termico"). Tenendo però presente che lo strumento è in revisione e incentiva "tracciabile" (bancario o postale). Fra le solo la sostituzione di vecchi apparati con nuovi alimentati da fonte rinnova-

Giovanni Tomassoli

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE CONFAPPI

Pavia 2 Ottobre 2015

A norma degli artt. 13 e segg. dello Statuto Nazionale, il Consiglio Direttivo della CONFAPPI convoca l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche per il giorno 2 Ottobre 2015, alle ore 11,45 in prima convocazione, ed alle ore 12.00 in seconda convocazione, presso la Sede CON-FAPPI di Pavia, Via Sant'Ennodio, n° 18, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) nomina della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutatrice, per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- 2) presentazione candidati;
- 3) relazione del Presidente uscente e presentazione del programma operativo per il prossimo quadriennio;
- 4) dibattito;
- 5) elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, del Revisore dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- 6) conclusione dei lavori.

Gli associati che intendessero candidarsi alle cariche sociali sono pregati di inviare alla Direzione il proprio curriculum con l'elencazione delle proprie esperienze associative ed eventuali proposte di programma, nonché di precisare la loro disponibilità di tempo per lo svolgimento delle mansioni a cui intendono candidarsi, entro e non oltre il 15 Settembre 2015.

Potranno partecipare al voto ed essere eletti solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.



www.casaconsum.it





RISTORANTE USUCAPISCE L'ALVEO DI UN TORRENTE



L'area demaniale su cui scorreva un torrente deviato artificialmente, si può modifica del corso d'acqua è avvenuta fini dell'usucapione abbreviata". prima dell'entrata in vigore della legge n.37 del 1994.

la sentenza n. 5156 del 23 aprile 2015, aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei che ha dato ragione ai proprietari di un laghi e delle altre acque pubbliche". ristorante costruito su un terreno adia- Prima che la norma entrasse in vigore, si cente a un'area dove, in passato, fluiva un torrente il cui corso è stato deviato nel 1983. Per più di vent'anni, prima qua per effetto di lavori artificiali, l'alnelle vesti di locatari e poi di proprietari, l'alveo è stato utilizzato come parte integrante del locale: sono stati eseguiti lavori di pavimentazione, piazzati tavolini e sedie, costruito un pergolato. Infine, nel 1996, l'area è stata chiusa con pareti di vetro scorrevoli.

Nel corso degli anni i proprietari hanno chiesto più volte al Comune il riconoscimento della proprietà dell'alveo, senza però ottenere risposte. Quindi hanno deciso di citare in giudizio l'Agenzia del Demanio e la Regione Lombardia. Entrambi gli enti, però, hanno sostenuto Un cambio radicale avviene dopo l'enche non sussistevano le condizioni per l'acquisto in usucapione, in quanto mancherebbe il cosiddetto animus possidendi, comprovato dalle molteplici richieste inoltrate al Comune per regolarizzare nialità e resta di proprietà dello Stato. l'occupazione dell'area. Attraverso tali Nel caso specifico, però, il corso d'acqua solleciti, sostengono Stato e Regione, i è stato deviato undici anni prima della proprietari del ristorante avrebbero rico- Legge 37/94 e quindi, conclude il giudinosciuto implicitamente la proprietà ad ce, "si devono ritenere applicabili le

tazioni respinte dal Tribunale, secondo 947 c.c. vigenti nel 1983, anno dell'avcui "tali istanze, ai fini del giudizio, pro- venuta deviazione, e non quelle succesvano solo che gli attori erano consape- sive". voli di non disporre di alcun titolo che li legittimasse all'esercizio del possesso dell'area, ma di certo non escludono che di fatto tale possesso sia stato esercitato pubblicamente e senza interruzione per il tempo richiesto dall'art. 1158 c.c.". Inoltre per il tribunale non c'è nessuna mala fede nella richiesta d'usucapione, che comunque "non deve essere necessariamente sorretta da buona fede, poiacquisire per usucapione, ma solo se la ché tale requisito è indispensabile ai soli

Il vero nodo della questione è, però, rappresentato dalla legge 37/1994 Lo ha deciso il tribunale di Milano con "Norme per la tutela ambientale delle legge nella motivazione della sentenza, "nel caso di mutamento del corso d'acveo abbandonato non era acquisito per accessione alla proprietà privata (art. 947 c.c.), ma permaneva nella proprietà dello Stato, tuttavia non più come bene demaniale ma come bene del patrimonio disponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 828 c.c.". In sostanza quel bene poteva essere usucapito ai sensi dell'art. 1158 c.c. secondo cui "La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti

> trata in vigore della legge 37/1994: soltanto da quel momento in avanti l'eventuale alveo deviato in modo artificiale non perde più il suo carattere di dema-

altro soggetto diverso da loro. Argomen- norme contenute negli artt. 942, 946 e

Flavio Chiodini

CASACONSUM **LOMBARDIA**

CLASS ACTION PENSIONI

INCOSTITUZIONALE IL BLOCCO DELLE **PENSIONI** IL GOVERNO NON DE-VE TOCCARE LA SEN-TENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

parte subito una diffida collettiva affrettati anche tu a far valere i tuoi diritti con Casaconsum Lombardia

per info: info@casaconsumlombardia.it







ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E LOCAZIONI



A norma dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.Lgs. nº 192/2005 e s.m.i., "nel caso di disposizioni in materia di certificazione impresa. Resta fermo, a norma dell'art. 6, compravendita dell'intero immobile o energetica degli edifici, ai sensi della Di- secondo comma, del D.Lgs. 192/2005 e della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato dura fondava sulla mancata previsione, da l'APE deve essere messo a disposizione all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è rendimento energetico, in caso di vendita re che la negoziazione sul prezzo di cesmesso a disposizione del conduttore o a o di locazione di immobile, conforme- sione o sul canone di locazione possa esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo 2002/91/CE. A chiudere la procedura di considerazione delle prestazioni energetipossesso".

D.Lgs. nº 192/2005 dispone che "in caso" nuovo strumento documentale conforme sesso dell'ACE, il proprietario non è tenudall'art. 6, comma 3, il contratto è nullo. compratore. 9. In caso di violazione energetico - dal proprietario o dal locato- zione energetica rilasciati prima della dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma re – in caso di vendita o di locazione. 4, il contratto è nullo. La nullità può esse- A parte il cambio di denominazione - da confermati da una dichiarazione di vigenre fatta valere solo dal conduttore".

agosto 2005, nº 192".

que fermo l'obbligo di dotare l'immobile al momento delle trattative. della certificazione energetica, con la Per i commi 2, 3 e 3-bis, del novellato principi relativi alle competenze legislaticonseguenza che la violazione dell'obbli- articolo 6, a parte la diversa denominazio- ve concorrenti tra Stato e Regioni. Queste go di consegnare la certificazione - anche ne, l'APE è del tutto identico al preceden- ultime devono sempre rispettare i principi se non invalidava l'atto di trasferimento - te ACE e ha durata decennale, salvo intervenditore verso l'acquirente o del locatore possano farlo decadere. verso il conduttore, quantomeno per la Non solo: in base al novellato art. 6, commancata informazione sull'inesistenza del ma 1-bis, del D.Lgs. 192/2005, la distindocumento. Trattandosi di un obbligo zione tra contratti relativi a nuove costruprevisto da una disposizione legislativa, zioni o a nuove locazioni non ha più senl'acquirente aveva infatti il diritto di sape- so, essendo stato esteso l'obbligo di dota-

re che non era stata rispettata una disposi- zione dell'attestato a tutte le unità immozione legislativa e conseguentemente di biliari, indipendentemente dalla loro preagire in sede civile, a tutela dei propri gressa esistenza o dalla loro realizzazione. diritti. A seguito dell'abrogazione, ad L'obbligo di dotazione del certificato di opera del richiamato art. 35, comma 2-bis prestazione energetica deve essere osserdel D.L. 112/2008, relativo all'obbligo di vato anche per i contratti di affitto di allegazione o di messa a disposizione azienda o di ramo della stessa, qualora dell'attestato, la Corte di Giustizia UE ha questi ultimi ricomprendano l'affitto dei avviato una procedura di infrazione contro muri e facciano riferimento alla locazione la Repubblica Italiana per violazione delle dei locali in cui viene svolta l'attività di rettiva comunitaria 2002/91/CE. La proce- successive modifiche e integrazioni, che parte della normativa italiana, dell'obbli- del futuro acquirente e del locatario, già go di consegnare l'attestato, relativo al dal momento delle trattative, per consentimente agli artt. 7 e 10 della Direttiva essere efficacemente condotta anche in infrazione è sopravvenuto il D.L. che, caratterizzanti l'immobile oggetto di Ulteriormente, l'art. 15, commi 8 e 9, del 04/06/2013, n° 63, che ha introdotto un cessione o di affitto. Qualora già in posviolazione dell'obbligo previsto alla Direttiva Europea 2010/31/UE e san- to a produrre il nuovo APE, posto che il cito l'obbligo di consegna o messa a di- comma 10, dell'art. 6, del D.Lgs. La nullità può essere fatta valere solo dal sposizione dell'attestato di rendimento 192/2005, fa salvi gli attestati di certificaentrata in vigore del D.L. 63/2013, purché attestato di certificazione energetica za. Sono peraltro esclusi dall'obbligo di Le disposizioni richiamate sono state (ACE) ad attestato di prestazione energe- dotazione dell'APE, gli edifici adibiti a abrogate dall'art. 35, comma 2-bis, del tica (APE) - il richiamato D.L. 63/2013, luogo di culto; gli edifici agricoli non D.L. 25 giugno 2008, nº 112 convertito in ha modificato l'art. 6, del D.Lgs. nº residenziali, se sprovvisti di impianti ter-Legge 6 agosto 2008, nº 133, che recita: 192/2005, facendo obbligo di consegnare mici per la climatizzazione estiva ed in-"sono abrogati i commi 3 e 4, dell'art. 6 e al nuovo proprietario o all'inquilino - al vernale e gli edifici sottoposti a vincoli i commi 8 e 9, dell'art. 15 del D.Lgs. 19 momento del perfezionamento dell'atto di culturali ed artistici. Quanto all'applicabivendita o del contratto di locazione - l'at- lità delle normative locali, occorre tener Anche dopo l'abrogazione restava comun- testato che doveva essere disponibile già presente che l'art. 17 del D.Lgs. 192/2005 (clausola di cedevolezza), è ispirato ai dettati dalla normativa statale anche in poteva tuttavia essere fonte di responsabi- venti di ristrutturazione che, incidendo materia sanzionatoria, a pena di incostitulità contrattuale o extracontrattuale del sulle prestazioni energetiche dell'edificio, zionalità, a meno che la normativa regionale abbia recepito la Direttiva Comunitaria prima della normativa statale, facendo propri i principi fondamentali desumibili dalla Direttiva Comunitaria.

Silvio Rezzonico







REALIZZAZIONE DI PENSILINA FOTOVOLTAICA E TITOLI EDILIZI



Per installare dei pannelli fotovoltaici su una pensilina, basta presentare al Comune semplice Comunicazione di inizio lavori (Cil). E' quanto afferma il Consiglio di stato con sentenza 2134/2015. Il Cds ha accolto il ricorso di un privato cittadino contro il Comune, che aveva bocciato l'istanza finalizzata all'installazione di un impianto fotovoltaico, a parziale copertura della pensilina di nuova costruzione, richiedendo il Permesso di costruire (Pdc) in luogo di semplice Cil. Il privato ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che dava ragione al Comune, vincendolo.

Nel merito della sentenza, la Comunicazione di inizio lavori riguardava la realizzazione di un nuovo pergolato in legno sul terrazzo antistante l'abitazione, coperto parzialmente dai pannelli fotovoltaici e dotato di tenda retrattile parasole. Il Comune ha comunicato agli intestatari della pratica, l'inefficacia del procedimento di CIL, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi e ritenendo necessario procedere con Pdc. Il proprietario, in prima battuta, avanzava ricorso al TAR che lo respingeva. Si appellava quindi al Consiglio di stato che accoglieva il ricorso, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali. Secondo il Giudice d'appello, il Testo unico per l'edilizia, Dpr 380/2001, consente l'installazione di pannelli fotovoltaici, previa presentazione di pratica Cil, su edifici esistenti o su loro pertinenze, quali i pergolati. Anche

per l'installazione dei pergolati basta presentare una semplice Cil, purché si presentino come elementi di arredo delle aree pertinenziali dell'edificio, aperti su tre lati, compresa la copertura.

Il Cds, richiamando la propria sentenza 5409/2011, ha spiegato che i pergolati si configurano come manufatti di natura ornamentale realizzati in genere con struttura lignea, in ogni caso leggera e priva di fondamenta, eventualmente rimovibili e utilizzabili per riparare dal sole modeste superfici.

Con la precisazione che non solo piante rampicanti e tendaggi possono contribuire alla funzione di ombreggiamento e schermatura solare. Anche i pannelli fotovoltaici possono contribuire a riparare dal sole, purché siano posizionati in modo da lasciare spazi da cui possa filtrare la luce del sole e l'acqua piovana, in caso contrario non si tratterebbe più di semplice pensilina, ma di tettoia, per la cui costruzione è necessario invece il Permesso di costruire.

Nicola Crispino

Piccolo Proprietario, Amministratore

RINNOVA
LA TUA TESSERA ASSOCIATIVA 2015*

con pagamento tramite bollettino postale n° 25252206 oppure con bonifico bancario Intestato a CONFAPPI IBAN IT 58 V 03268 20500 052862879771

- * tessera CONFAPPI: €. 75,00
- * tessera FNA: Elenco Speciale €. 100,00 - Soci Ordinari €. 300,00

INVITIAMO A CONSULTARE I NOSTRI SITI

www.confappi.it
www.fna.it
www.casaconsum
lombardia.it

CI TROVI ANCHE SU

facebook CONFAPPI-FNA

e twitter con twitter@confappi







STOP AGLI INTERESSI ANATOCISTICI

Per il Tribunale di Milano, sentenza 3 aprile 2015, «l'articolo 120 del Testo Unico Bancario, come novellato dall'articolo 1, comma 629, della Legge 147/2013, non può che essere inteso come rivolto a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'articolo 1283 del Codice Civile. La nuova disposizione legislativa, a decorrere da 1° gennaio 2014, rende, dunque, illegittima qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi (c.f.r., per tutte, Cass. 24/3/2014 n. 6857)».

Come noto, l'art. 1, comma 629 della Legge 147/2013, ha stabilito che «... a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

In tale contesto, Casaconsum ha predisposto - per i propri associati - un fac-simile di richiesta di rimborso degli interessi e delle competenze anatocistiche a decorrere dal 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della richiamata Legge 147/2013.

Riportiamo a lato il fac-simile predisposto da CASACONSUM Lombardia.

MITTENTE:		
Via/P.zzan		
<u> </u>		
Raccomandata a.r. o PEC		
Tareed and an arrow and a second	Spett.le	
	BANCA	
	SEDE LEGALE Via/P.zza	
	() -	
(Lettera semplice), e-mail o PEC		
	Spett.le BANCA D'ITALIA - VIGILANZA	
	Via Nazionale, n. 91 00184 - ROMA	
	PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it	
	e-mail: email@bancaditalia.it	
(Lettera semplice) o e-mail		
	Ep.c.	
	Spettabile Casaconsum Lombardia	
	Via Ruggero di Lauria, n. 9	
	20100 – Milano (MI)	
Oggetto: Richiesta rimborso interessi e competen	ize anatocistiche a decorrere dal 1 gennaio 2014	
Il sottoscritto	nato a il	
/ / , residente in	n, con telefono n	
, con posta ele	ttronica, nella qualità di associato l'ia Ruggero di Lauria, n. 9	
	EMESSO tto è stato stipulato un contratto di conto corrente n.	
con contratto del/;	no e stato supulato un contanto un como corrente n.	
- che, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed		
entrata in vigore il 1 gennaio 2014, con il comma 629 ha modificato la disciplina dell'anatocismo		
	gosto 1999, n. 342, in deroga a quanto previsto dall'art.	
1283 dei codice civile, vietando la capitalizzazione 1 gennaio 2014;	e composta delle competenze bancarie a decorrere dal	
	zare trimestralmente le competenze bancarie;	
- che è interesse del sottoscritto agire per la tutela dei propri diritti.		
Tutto ciò premesso,		
	ita e diffida	
	ni 15 dalla ricezione della presente, tutte le somme già imestralmente, maggiorate di interessi legali dalla data	
	o che nell'ipotesi di dissenso e di reiterazione del	
	costretto ad intraprendere la strada del contenzioso per	
far valere i propri diritti, previo ricalcolo dell'effett	ivo dare avere a mezzo di perizia econometrica.	
Tanto si doveva e si porgono, distinti saluti.		
Luogo e data		
_		
Firma		







NOTIZIARIO UTILE



REGISTRO OPPOSIZIONI, REGOLE DA RISPETTARE

Come fare per evitare che il proprio numero di telefono sia oggetto di chiamate indesiderate per fini commerciali o promozionali?

Esiste un registro pubblico delle opposizioni, in cui gli abbonati ai servizi di telefonia possono iscriversi, per rendere noto la propria volontà di non essere contattati per fini commerciali, promozionali o per ricerche di mercato. In caso di violazione, può essere comminata una sanzione pecuniaria compresa tra i 10mila e i 20mila euro.

FURTO AL SUPERMERCATO, QUANDO NON E' REATO

In caso di furto in supermercato, "il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o da parte dei dipendenti addetti alla sorveglianza o dalle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumatore del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo" (Cassazione Penale, Sez. Un., n° 52117 del 16/12/2014).

SCHEDA CATASTALE E PRESUNZIONE DI CONDOMINIALITA'

Per Cassazione 9523/2014, "la scheda catastale, avendo solo valore indiziario, non è idonea, di per sé, a vincere la presunzione di condominialità sancita dall'art. 1117 c.c.".

LOCAZIONE AD ENTE STATALE E LEGITTIMITA' DEL RECES SO PER TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA

Secondo Cassazione nº 6895 del 07/04/2015, in caso di immobile locato ad un ente statale, i tagli alle risorse finanziarie a disposizione delle pubbliche amministrazioni - che costringano queste ultime alla contrazione delle spese - costituiscono circostanza sufficiente a ritenere integrati i "gravi motivi" di recesso di cui all'art. 27, L. n° 392/78.

IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO: INDENNIZZO PIU' FACILE

Sarà più facile conseguire l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo previsto dalla Legge nº 89/2001 (cosiddetta L. Pinto). È infatti, per la Cassazione sent. 26 marzo 2015 n° 6078, le somme detenute dalla Banca d'Italia quale tesoriere provinciale per conto del Ministero della Giustizia, possono essere confiscate in favore dei creditori dello Stato. La sentenza è molto importante, tenuto conto che lo Stato Italiano, condannato ripetutamente, oltre che dalle Corti di merito, anche dalla Corte di giustizia europea, continuava a frapporre ostacoli di ogni tipo alla reale riparazione del danno causato all'utente del servizio giustizia. Si legge nella richiamata pronuncia della Cassazione 6078/2015: "in caso di esecuzione forzata nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere il pagamento dell'equa riparazione ai sensi della Legge Pinto, le somme diverse da quelle destinate al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della Giustizia, esulano dalle disposizioni di cui all'art. 1-ter, D.L. n° 143 del 2008 e art. 1, D.L. n° 313 del 1994 e, pertanto, sono pignorabili nelle forme della procedura esecutiva presso terzi".

AMMINISTRATORE E SOSTITUTO

Per Cassazione, 8339/2014, "l'amministratore è mandatario del condominio nell'erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché egli, qualora sostituisca altri a sé stesso nell'esecuzione di tale attività, senza esservi autorizzato dall'assemblea e senza che sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato del sostituto, a norma dell'art. 1717, primo comma, c.c., non rilevando che la sostituzione sia conforme, a una prassi nota ai condomini, fatto che - non rilevando che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini - di per sé, non esprime la volontà del condominio".



www.casaconsum.it

associazione consumatori a tutela del bene casa riconosciuta dal D.G.R. Lombardia IX/1152/2010





POTREBBE SLITTARE AL 1° OTTOBRE L'OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Potrebbe slittare al 1° ottobre 2015, dopoché appena la scorsa settimana era stata annunciata la scadenza del 1° agosto 2015, l'entrata in vigore del nuovo Attestato di prestazione energetica.

È questa la proposta, avanzata lunedì nel corso di una riunione tecnica dalla rappresentanza delle Regioni. Sarà presa in esame oggi, dalla Conferenza unificata, che si riunisce per dare via libera al decreto sull'Attestato della prestazione energetica, così da poterlo inviare il prossimo 28 di giugno alla Commissione europea (insieme al decreto sul rendimento energetico già approvato e in attesa d pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) ed evitare una procedura di infrazione.

Le Regioni, chiedono più tempo per adeguare i propri sistemi di rilascio della targa energetica.

Il nuovo Ape sarà, infatti, un documento unico a livello nazionale (dovrà cioè essere compilato applicando uno stesso metodo per il calcolo delle prestazioni anche nelle Regioni che hanno un proprio sistema di rilascio) e contiene molte novità: tra le altre sarà presa in considerazione la prestazione energetica dell'edificio anche per la climatizzazione estiva, oltre che per quella invernale.

Le classi saranno dieci (dalla migliore o A4 alla peggiore o G) e verranno determinate non più secondo il parametro dell'Epi limite, bensì in funzione del rapporto fra la prestazione di un edificio e quello di un fabbricato di riferimento. Insieme al decreto Ape saranno approvati domani dalla Conferenza unificata anche gli schemi di relazione tecnica di progetto, necessari per applicare le nuove regole

LA SICILIA RIAPRE IL CONDONO NELLE ZONE A INEDIFICABILITA' RELATIVA

Via libera in Sicilia alle domande di condono edilizio nelle aree a inedificabilità relativa. E' questo l'effetto della Circolare n° 4/2015 emessa lo scorso 10 giugno. L'assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, Maurizio Croce, sblocca, di fatto, le istanze di condono, presentate in Sicilia nel 2003, in seguito all'emanazione della Legge n° 326 del governo Berlusconi. La circolare emanata chiarisce i dubbi interpretativi e indica i limiti della legge. Iter travagliato per l'applicazione della legge sul condono in Sicilia. Situazione che si discosta da quella esistente nel resto dell'Italia. I deputati dell'ARS nel 2003 recepirono solo i termini di prestazione delle domande e non tutta la norma. Di lì l'incertezza sull'applicazione della legge, che portò a un lungo stop delle domande presentate. Già nel 2014, l'allora assessore Lo Bello, con la Circolare n° 2 stabiliva che il divieto di condono riguardava solo le zone a inedificabilità assoluta. Circolare poi però revocata con la nota prot. 2894 del 2014 dell'assessore Sgarlata.

La Circolare 4/2015 revoca ora la nota a distanza di un anno. Il condono anche in questo caso è riferito espressamente a zone sottoposte a vincolo relativo e non a quelle soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, per le quali non è mai stata messa in discussione l'inedificabilità. Il condono sarà quindi possibile, non in automatico, ma soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente riguardo le ragioni di tutela che hanno determinato l'imposizione del vincolo stesso.



GIU' LE MANI DALLA CASA

proprietari spremuti come limoni

Contattaci

STOP alla tassazione sulla casa

Unisciti al nostro movimento



GIU' LE MANI DALLA CASA

per info: telefono 02/33105242 - e-mail: info@confappi.it





Sedi CONFAPPI

LOMBARDIA

20145 - MILANO - Centro Studi Via Rossetti, n° 17 20149 - MILANO Via R. di Lauria, n° 9 20017 - RHO Via Livello, n° 24 Via XXIX Maggio, n° 65 20025 - LEGNANO 20015 - PARABIAGO Via San Giuseppe, n° 22 20094 - CORSICO Via Garibaldi, n° 52/A 26900 - LODI Via De Lemene, n° 2 21100 - VARESE Via Rainoldi, n° 5 21047 - SARONNO Via Sanpietro, n° 36 24058 - ROMANO DI LOMB. Via Del Commercio snc, n° 48

27100 - PAVIA Via Sant'Ennodio, n° 18 27058 - VOGHERA Via Papa Giovanni XXIII, 25 26013 - CREMA Via S. Chiara, n° 9 Via Creta, n° 31

25121 - BRESCIA **PIEMONTE**

10138 - TORINO Via Villarbasse, n° 16 Corso Alfieri, n° 188 Via Fossano, n° 6 14100 - ASTI 12100 - CUNEO

LIGURIA

19125 - LA SPEZIA Via Del Canaletto, n° 220

TRIVENETO

31046 - ODERZO-Treviso Via G. Corazzin, 3 34074 - MONFALCONE-GORIZIAVia XXV Aprile, n° 35 34125 - TRIESTE Via Timeus, n° 16 Viale Italia, n° 13 31015 - CONEGLIANO **EMILIA ROMAGNA**

40122 - BOLOGNA Via Marconi, n° 9

TOSCANA

50121 - FIRENZE Via Arnolfo, n° 35

MARCHE

63023 - FERMO Via Donizetti, n° 20 Via S. Francesco, n° 77 60035 - JESI

ABRUZZO

64100 - TERAMO Corso De Michetti, n° 35 65121 - PESCARA Via T. Tasso, n° 77

LAZIO

Via Monte Bianco, n° 119 00141 - ROMA

CAMPANIA

80134 - NAPOLI Via Armando Diaz, n° 8 V.e Dei Bersaglieri, n° 11 81100 - CASERTA Via Panoramica, n° 60 80056 - ERCOLANO 82030 - DUGENTA Via Nazionale, n° 46

PUGLIA

70122 - BARI Via Beata Elia di S. Clemente, 220

Sedi FNA

LOMBARDIA

20149 MILANO Via Ruggero di Lauria, n° 9 20145 MILANO Via Rossetti, n° 17 20017 RHO Via Livello, n° 24 ia XXIX Maggio, n° 65 Via Rainoldi, n° 5 20025 LEGNANO V 21100 VARESE 27100 PAVIA Via Sant'Ennodio, n° 18 27058 VOGHERA Via Papa Giovanni XXIII, n° 25

PIEMONTE

10138 **TORINO** Via Villarbasse, n° 16 12100 **CUNEO** Via Fossano, n° 6 Corso Alfieri, nº 188 14100 ASTI

VERBANIA-GRAVELLONA P.zza Della Resistenza, 2/A 28883

LIGURIA

19125 LA SPEZIA Via Del Canaletto, n° 220

TRIVENETO

ODERZO-TREVISO Via G. Corazzin, n° 3 31100 33057 PALMANOVA-Udine Via Trieste, n° 7

EMILIA ROMAGNA

40126 **BOLOGNA** Via Marsala, n° 31

41014 CASTELVETRO DI MODENA Via Montefiorino, n° 12

TOSCANA

50127 **FIRENZE** Via G. dei Marignolli, n° 62/C

I 47IO

00141 **ROMA** Via Monte Bianco, n° 119

CAMPANIA

80134 NAPOLI Via Armando Diaz, n° 8 V.le Dei Bersaglieri, n° 11 81100 **CASERTA** 81031 **AVERSA** Via S. D'aquisto, n° 73 80023 **CAIVANO** Via Mercadante, n° 10 Via Panoramica, n° 60 80056 **ERCOLANO** SAN GIORGIO DEL SANNIO Via Roma, n° 95 82018 TORRE DEL GRECO Via Vittorio Veneto, n° 26 80059

PUGLIA

71100 **FOGGIA** Via Zuretti, n° 11

Sedi CASACONSUM Lombardia

MILANO - Via R. Di Lauria, 9; LEGNANO - Via XXIX Maggio, 59; RHO - Via Livello, 24; CORSICO - Via Garibaldi, 52/A; LODI - Via Bassiano, 19; PAVIA - Via Sant'Ennodio, 18; SARONNO - Via San Pietro, 36; MONZA - Via San Pio X, 2; CREMA - Via Santa Chiara,



www.casaconsum.it

associazione consumatori a tutela del bene casa riconosciuta dal D.G.R. Lombardia IX/1152/2010





CORSI E SEMINARI FRONTALI E ON-LINE PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

CORSO FRONTALE CONFAPPI MILANO

Costo €. 400,00, oltre IVA, comprensivo della quota associativa Elenco Speciale FNA 2015, per chi non sia già iscritto alla FNA

• CORSO UNIVERSITARIO ON LINE FNA-FEDERAMMINISTRATORI

Organizzato da FNA-Federamministratori di Milano e da Università degli Studi E-Campus, con rilascio di attestato universitario (costo €. 200,00, oltre IVA, comprensivo della quota associativa Elenco Speciale FNA 2015).

Esami presso l'Università E-Campus

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

• SEMINARI FRONTALI DI 3 ORE CAD.

5 sessioni di 3 ore cad. tenute da FNA-Federamministratori di Milano, al prezzo di €. 50.00 cad.

• SEMINARI UNIVERSITARI ON LINE DI AGGIORNAMENTO

Organizzati da FNA-Federamministratori con l'Università E-Campus, per 5 sessioni di 3 ore cad. al prezzo complessivo di €. 250,00. Per il riconoscimento dei crediti formativi, è necessario rispondere positivamente ad appositi questionari.

Per informazioni:

CONFAPPI-FNA Sede Nazionale
Via Ruggero di Lauria, n° 9 – 20149 Milano
Telefono 02/ 33105242 fax. 02/ 316641
e-mail: segreteria@confappi.it – segreteria@fna.it
www.confappi.it – www.fna.it